

TI_GERICHTE 15.2022.39 vom 30. August 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-08-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2022.39

FR: TI_GERICHTE 15.2022.39 du 30 août 2022

IT: TI_GERICHTE 15.2022.39 del 30 agosto 2022

Regeste

Ricorso contro il pignoramento di crediti sequestrati. Ricusa. Eccezione di compensazione. Pretesa nullità del precetto esecutivo per vizio di notificazione. Foro e convalida del sequestro

Erwägungen

E. 2

Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAm, RL 165.100), quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell'istruzione o della decisione delle altre. Nel caso in esame, RI 1 ha presentato in concreto due ricorsi contro due distinti atti (la decisione di pignoramento del 24 febbraio 2022 e il precetto esecutivo emesso il 27 aprile 2021), che concernono tuttavia la medesima esecuzione (n. _____56) promossa nei suoi confronti. Si giustifica pertanto di statuire sui gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l'autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

E. 3

In modo ormai sistematico la ricorrente chiede la ricusa del giudice Jaques, reo a suo parere di continuare "arrogantemente a giudicare da se stesso le ricusazioni nei di lui confronti" e di aver assecondato in due precedenti cause (apparentemente quelle terminate con la sentenza con cui sono stati dichiarati irricevibili i suoi reclami del 28 gennaio 2022, sopra ad M) "la richiesta dell'UE tesa all'avvallo immediato e ratifica della sua illegale attività", ossia l'esecuzione del pignoramento malgrado la pendenza di due reclami. Non è chiaro se i successivi motivi elencati alle cifre 1-4 del ricorso riguardino (anche) la richiesta di ricusa oppure il merito, ma stante il contenuto delle conclusioni appare più verosimile la seconda ipotesi (pena l'irricevibilità del ricorso per carenza di motivazione).

E. 3.1

Ora, è appena il caso di ricordare un'altra volta (da ultimo: sentenza della CEF 15.2021.45 del 16 luglio 2021 consid. 8, con i riferimenti) che la Camera, nella sua veste di autorità cantonale di vigilanza (unica o superiore) e nella composizione plenaria a tre giudici finora sempre osservata, può statuire essa stessa in virtù dell'art. 10 LEF, fatto salvo il ricorso in materia civile al Tribunale federale.

E. 3.2

(impugnata senza successo al Tribunale federale con un ricorso dichiarato inammissibile con sentenza 5A_954/2020 del 27 gennaio 2021) e ribadito nella sentenza 15.2021.45 del

16 luglio 2021 (consid. 5) . Pure da questo punto di vista il ricorso risulta privo di fondamento.

E. 4

Nel merito, RI 1 fa valere anzitutto di avere un credito certo e inoppugnabile di fr. 3'447.20 oltre agli interessi del 5% dal 7 novembre 2008 nei confronti di PI 1, derivante dalla sentenza 7 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. _____), sicché – a suo dire – la pretesa di fr. 3'885.– per cui l'escutente ha ottenuto il rigetto dell'opposizione in via definitiva è estinta per compensazione. Ella sostiene altresì che la decisione di rigetto provvisorio per fr. 4'992.35 non è né definitiva né esecutiva, stante la possibilità di presentare azione di disconoscimento del debito giusta l'art. 83 cpv. 2 LEF, ciò che intende fare entro il termine di 20 giorni previsto dalla legge. Per tali ragioni, conclude che il pignoramento impugnato è nullo.

E. 4.1

Ora, l'eccezione di compensazione s'avvera manifestamente irricevibile, siccome la via del ricorso all'autorità di vigilanza non consente all'escusso di sollevare questioni di merito (attinenti cioè alla validità materiale e all'importo del credito posto in esecuzione), su questo tipo di controversie non decidendo né l'ufficio d'esecuzione né l'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF), bensì le autorità giudiziarie e amministrative preposte, in primo luogo quelle competenti in materia di rigetto dell'opposizione (art. 79 segg. LEF; tra tante: sentenza della CEF 15.2020.72 del 29 ottobre 2020), fermo restando che nella fattispecie il reclamo che RI 1 aveva presentato contro la decisione di rigetto è comunque stato dichiarato irricevibile per mancato anticipo delle spese processuali con la decisione del 16 marzo 2022 (sopra ad L). Per le stesse ragioni, è pure inammissibile la domanda volta ad accertare l'esistenza del credito posto in compensazione.

E. 4.2

Che la ricorrente sia intenzionata a promuovere un'azione di disconoscimento del debito non ha ovviamente alcun effetto sull'esecuzione. L'avesse anche fatto, ciò non osterebbe al pignoramento, provvisorio (art. 83 cpv. 1 LEF), ma impedirebbe solo che il rigetto dell'opposizione, e a seconda dei casi il pignoramento provvisorio, diventino definitivi (art. 83 cpv. 3 LEF). Poiché la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione è immediatamente esecutiva (art. 325 e 336 cpv. 1 lett. a CPC), l'UE era legittimato a dare seguito alla domanda di continuazione dell'esecuzione, procedendo al pignoramento dei beni sequestrati. La censura s'avvera pertanto infondata.

E. 5

RI 1 reputa che l'Ufficio abbia violato altresì l'art. 53 LEF, misconoscendo ch'ella è domiciliata in _____ dal 1° gennaio 2018, ovvero ben prima della notifica dell'avviso di pignoramento. La critica lascia però il tempo che trova, la ricorrente dimenticando che nel caso di specie l'esecuzione è stata preceduta da un sequestro, ragione per cui, stante il suo domicilio all'estero, il foro esecutivo è il luogo in cui si trovano i beni sequestrati (art. 52 LEF primo periodo) e non quello ordinario del domicilio del debitore (art. 46 LEF). L'art. 53 LEF non può dunque trovare applicazione (DTF 136 III 375 consid. 2.1; 115 III 31 consid. 2; sentenza della CEF 14.2020.155 del 25 giugno 2021, RtiD 2022 I 652 n. 33c, consid. 4). Giova inoltre ricordare che l'organo esecutivo si è limitato – correttamente – a pignorare i beni oggetto di sequestro nel foro del sequestro, ovvero le somme già sequestrate e depositate sul conto dell'ufficio stesso, nonché la quota eccedente il minimo

esistenziale dell'escussa riferita alle rendite erogate dall' _____ Assicurazioni SA, che sono ambedue pretese dell'escussa da considerare situate presso il domicilio o la sede del terzo debitore, ovvero, per la prima, presso l'UE e per la seconda presso il servizio clienti dell'assicurazione a Bellinzona, come già statuito con decisione 15.2020.63/14.2020.135 del 19 ottobre 2020 consid.

E. 6

L'insorgente si lamenta anche del fatto che – a sua detta – l'Ufficio le ha negato di consultare l'incarto relativo all'esecuzione a con valida del secondo sequestro, opponendole pretesti vessatori. Sennonché dagli atti emerge che l'organo esecutivo aveva fissato a sua figlia PI 2, allora sua rappresentante legale per tale mansione, un appuntamento per il 7 marzo 2022 alle ore 10:00 presso la sede di Lugano dell'UE per consultare l'incarto, ma costei si è presentata soltanto alle ore 15:35, allorquando la saletta messa a sua disposizione non era più disponibile (v. scritto del 10 marzo 2022 dell'Ufficiale d'esecuzione presente agli atti, rimasto incontestato). Ad ogni modo, non occorre soffermarsi oltre su tale questione, dal momento che nella sua "istanza di accertamento nullità" la ricorrente ammette di aver infine potuto consultare l'incarto il 13 aprile 2022, sicché la censura s'avvera ormai senza oggetto.

E. 7

Nell' "istanza di accertamento nullità" la ricorrente sostiene che il (secondo) precetto esecutivo non le è mai stato notificato presso il suo domicilio in _____, bensì abusivamente a sua figlia PI 2, che non la rappresentava per il ritiro del precetto. Fa notare in proposito che nella seconda pagina dell'atto in questione, più precisamente nella sezione "Impossibile procedere alla notificazione", l'agente notificatore aveva inserito una crocetta alla voce "Destinatario irreperibile", indicando quale motivo "Non recapitabile (CP)". L'insorgente ne deduce che tale atto non è stato notificato del tutto, nemmeno alla figlia. Ad ogni modo, rileva di aver saputo dell'esistenza del precetto soltanto tramite quest'ultima, la quale non lo aveva però ritirato, motivo per cui RI 1 l'aveva impugnato precauzionalmente mediante il ricorso del 17 maggio 2021. A fronte di tali circostanze, la ricorrente reputa che ormai la sua opposizione sia del tutto irrilevante, inesistente e inutile, giacché il noto precetto non le è mai stato validamente notificato, e che tutti gli atti successivi dell'UE vadano dunque annullati.

E. 7.1

La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di dieci giorni di cui all'art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l'atto non è mai pervenuto al debitore, la notificazione è assolutamente nulla e la sua nullità può e dev'essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l'escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest'ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101 consid. 1/b e 2; 120 III 119 consid. 2/c; 117 III 7 consid. 3/c; 110 III 9 consid. 2). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 5A_548/2011 del 5 dicembre 2011 consid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008 consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2021.46 del 24 settembre 2021 consid. 1.1).

E. 7.2

Nella fattispecie, RI 1 aveva già contestato la notifica del precetto esecutivo con il ricorso da lei citato, asserendo già in quell'occasione che non le era stato trasmesso al suo domicilio in _____ e nello stesso atto aveva pure dichiarato d'interporre opposizione in via subordinata. Sennonché, il 3 agosto 2021 ha ritirato il gravame, ad eccezione della “dichiarazione di opposizione totale al precetto esecutivo” (sopra ad D ed E). A parte il fatto che l’istanza di accertamento nullità”, riproposta contro lo stesso precetto a distanza di più di nove mesi dal ritiro del precedente ricorso, è manifestamente tardiva (sopra consid. 1 i.f.) e abusiva, siccome denota da parte della ricorrente un comportamento contraddittorio rispetto al ritiro del precedente ricorso, in contrasto con il principio della buona fede (“venire contra factum proprium”; art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC), ella ha comunque avuto conoscenza del contenuto del precetto, che era stato allegato (quale doc. A) all’istanza di rigetto dell’opposizione, oggetto del suo reclamo del 28 gennaio 2022 (inc. 14.2022.13/14, sopra ad M). Si può così sorvolare sul fatto che l’atto non avrebbe potuto essere notificato a sua figlia, che non la rappresenterebbe per la notifica dei precetti esecutivi, quand’anche produce ella stessa la corrispondenza della figlia con l’UE (doc. A accluso al ricorso), in cui proprio in merito al pignoramento eseguito nella nota esecuzione PI 2 si comporta come sua rappresentante senza contestare la validità del precetto esecutivo. Avendo la ricorrente avuto conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, un’eventuale irregolarità della notifica non lo renderebbe nullo (sopra consid. 1), motivo per cui l’istanza di accertamento nullità” va respinta.

E. 8

Non trova sorte migliore neppure l’argomentazione secondo cui il sequestro non è stato convalidato tempestivamente, giacché il precetto esecutivo è stato emesso, il 27 aprile 2022, più di dieci giorni dopo la notificazione del verbale di sequestro, notificato all’escutente il 14 aprile. Ella non s’avvede infatti che determinante ai fini della convalida di un sequestro mediante esecuzione è la data in cui viene presentata una valida domanda di esecuzione (art. 279 cpv. 1 LEF), non quella dell’emissione del precetto esecutivo. Ora, nel caso di specie, PI 1 ha presentato la domanda di esecuzione il 16 aprile 2022, quindi entro il termine di legge, per non parlare del fatto che RI 1 ha interposto opposizione al sequestro, sospendendo così il termine di convalida (art. 279 cpv. 5 n. 1 LEF). Anche tale censura non merita pertanto accoglimento.

E. 9

Il giudizio odierno va notificato alla ricorrente all’ultimo indirizzo da lei indicato (sull’istanza di accertamento nullità”), ovvero _____. Stante il suo esito, è invece superfluo comunicarlo, insieme ai ricorsi, a PI 1 (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).

E. 10

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). A futura memoria, occorre tuttavia ricordare che ricorsi presentati in mala fede o in modo temerario possono dar luogo all’inflizione di una multa fino a fr. 1'500.– nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20 a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF). Per questi motivi, pronuncia: 1. La domanda di ricasazione del giudice Jaques è irricevibile. 2. Nella misura in cui è ammissibile e non è senza oggetto, il ricorso è respinto. 3. Nella misura in cui è ammissibile, l’istanza di accertamento nullità” è respinta. 4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 5. Notificazione a _____. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona. Per la

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.